

**D.L. N.305 DEL 16.9.2013: RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E
LOCALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente legge regionale è redatta al fine di conseguire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa comunitaria e statale. In particolare l'art. 25 del D.L. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" – c.d. "Decreto liberalizzazioni" convertito con legge 27/2012, ha disposto che, a tutela della concorrenza, le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di norma individuati in riferimento a dimensioni non inferiori almeno al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Nell'attuale quadro istituzionale di riferimento, in attesa della riforma del sistema delle Autonomie locali, il trasporto pubblico locale ferroviario è di competenza della Regione, mentre il trasporto pubblico locale terrestre, ad eccezione di quello ferroviario, il trasporto marittimo e quello elicotteristico, sono articolati su base provinciale e comunale.

La Regione, in adempimento a quanto disposto dalla suddetta normativa, opera la scelta di organizzare il servizio di trasporto pubblico regionale e locale attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, denominato BURT, che coincide con l'intero territorio regionale. In tale ambito la Regione espleta, attraverso l'Agenzia regionale per il TPL, partecipata dagli enti locali, le procedure competitive ad evidenza pubblica, in un unico lotto, per l'affidamento del servizio di trasporto e gestisce tutti gli atti conseguenti. In particolare, in tale contesto si evidenzia la clausola sociale che prevede il mantenimento delle condizioni economiche e normative per tutto il personale dipendente delle aziende, in caso di passaggio all'azienda subentrante, a seguito di gara nel bacino unico regionale.

Inoltre, al fine di assicurare la concertazione sul TPL fra gli enti competenti, è istituito il Comitato per la concertazione supportato da una Segreteria tecnica.

RELAZIONE ARTICOLATA

CAPO I – FINALITA' (Articolo 1)

L'articolo 1 evidenzia le finalità della legge nelle more della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali.

CAPO II – DEFINIZIONI (Artt. 2 – 5)

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 definiscono rispettivamente i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, il bacino di trasporto, il piano di bacino provinciale, la rete di trasporto, i servizi minimi che sono a carico del bilancio della Regione, i servizi aggiuntivi che sono quelli a carico del bilancio degli Enti locali, i servizi integrativi che non comportano oneri a carico del bilancio pubblico e quelli complementari che sono il car sharing e il bike sharing ed il car pooling.

CAPO III – COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (Artt. 6 – 14)

L'articolo 6 definisce le competenze programmatiche e amministrative della Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale, che comportano in particolare l'approvazione del Piano regionale dei trasporti e del programma dei servizi di TPL.

L'articolo 7 individua le competenze programmatiche delle Province relative all'approvazione dei piani di bacino del TPL e l'articolo 8 quelle amministrative dei Comuni.

L'articolo 9 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale denominato BURT (Bacino Unico Regionale per il Trasporto) per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale; in tale ambito, che coincide con l'intero territorio regionale, la Regione espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di TPL in un unico lotto e gestisce il contratto di servizio, attraverso l'Agenzia regionale per il TPL di cui all'articolo 12.

L'articolo 10 istituisce il Comitato per la concertazione sul TPL, organismo politico supportato da una Segreteria tecnica formata da dipendenti regionali e degli enti locali, senza indennità (art.11).

L'articolo 12 dispone la promozione, da parte della Regione, della costituzione di un'Agenzia regionale per il TPL, in forma di società di capitali o consorzio, con i requisiti società del soggetto in house, che esercita varie attività fra le quali, in particolare, l'attività di supporto alla regione ed agli enti locali per la programmazione, l'attività di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di TPL nell'intero ambito regionale e la gestione del contratto di servizio. L'Agenzia deve avere l'adesione di un certo numero di enti locali per la sua costituzione, che non comporta nuovi oneri a carico del sistema.

L'articolo 13 prevede la stipula, da parte della Regione, con le Province e la città metropolitana, ove istituita, degli accordi di programma che definiscono quantità e qualità dei servizi minimi e dei servizi aggiuntivi.

L'articolo 14 attribuisce alla Regione ed ai Comuni le competenze sugli impianti di trasporto con trazione a fune, sulle tranvie e sulle metropolitane relativamente ai territori di competenza.

CAPO IV – GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (Artt. 15 - 21)

L'articolo 15 riguarda l'affidamento del servizio di TPL effettuato in un unico lotto di gara che può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario.

L'articolo 16 riguarda il contratto di servizio pubblico stipulato per regolare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e riporta anche gli elementi che il contratto deve contenere.

L'articolo 17 disciplina la sostituzione del soggetto gestore nel caso di subentro di nuova azienda. In particolare, si evidenzia la clausola sociale che prevede il passaggio di tutto il personale dipendente dai precedenti gestori all'azienda subentrante, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative. Inoltre, prevede che la Regione individui i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio del trasporto oggetto di contribuzione pubblica, da mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario.

L'articolo 18 riguarda l'ipotesi di subaffidamento del servizio di trasporto, in quanto l'aggiudicatario del servizio di trasporto può subconcedere il servizio, mantenendo un'ampia prevalenza.

Gli articoli 19 e 20 stabiliscono rispettivamente i criteri di politica tariffaria e la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, individuando particolari categorie di utenti agevolati.

L'articolo 21 istituisce l'Osservatorio regionale dei Trasporti (O.R.T.) quale strumento di sostegno alla programmazione della Regione e strumento di diffusione dei dati e delle informazioni.

CAPO V – CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (Artt. 22 - 26)

L'articolo 22 prevede la concessione di contributi agli enti locali, all'azienda che esercisce i servizi di trasporto pubblico locale, nonché all'Agenzia di cui all'articolo 12, al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi stessi.

Gli articoli 23, 24, 25 e 26 prevedono, rispettivamente, le modalità attuative, i contratti di leasing, gli investimenti per il trasporto ferroviario regionale ed i vincoli cui sono sottoposti i mezzi ed i beni che beneficino dei contributi.

CAPO VI – DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. 27 – 29)

L'articolo 27 prevede la gestione unica per quelle ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete.

L'articolo 28 stabilisce il divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea per i veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato.

L'articolo 29 prevede la realizzazione di opportune iniziative e la predisposizione di strumenti di comunicazione al fine di assicurare le necessarie informazioni all'utenza in materia di mobilità e trasporti.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Artt. 30 – 31 – 32)

Gli articoli 30, 31 e 32 prevedono rispettivamente le norme transitorie, la norma finanziaria e le norme abrogate.

CAPO I FINALITA'

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, nelle more della definizione della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale, il trasporto pubblico regionale e locale, al fine di:
 - a) organizzarne lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e l'efficacia della spesa;
 - b) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità;
 - c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
 - d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane;
 - e) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire:
 - a) il miglioramento della mobilità urbana, da raggiungere attraverso l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema della mobilità pubblico/privata e dei trasporti pubblici di linea e non di linea, integrati tra le varie modalità di cui all'articolo 2;
 - b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;
 - c) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
 - d) la definizione dei livelli occupazionali appropriati;
 - e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica del servizio reso.

CAPO II DEFINIZIONI

Articolo 2 (Servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, fluviale ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone.
2. I servizi di cui al comma 1 sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) secondo quando stabilito dall'articolo 18, comma 5.
3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in relazione alle modalità del loro esercizio, si distinguono in:
 - a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
 - b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
 - c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
 - d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità o con elevata frequenza di servizio;
 - e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 422/1997;
 - f) marittimi e fluviali effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale;
 - g) elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
 - h) funiviari e funicolari, effettuati con veicoli a trazione a fune;
 - i) sistemi elettromeccanici: ascensori, ascensori inclinati, marciapiedi e scale mobili, people mover, sistemi di trasporto pubblico urbano a breve raggio, a guida automatica.

Articolo 3 **(Bacino di trasporto, piano di bacino e rete di trasporto)**

1. Per bacino di trasporto regionale si intende l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 9, entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto;
2. Per piano di bacino di trasporto provinciale e metropolitano si intende lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e che risponda ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali e culturali di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.
3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

Articolo 4 **(Servizi minimi)**

1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 9.

2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 13 sentito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. c) ed in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa;
 - b) pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - c) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi;
 - d) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento.

Articolo 5 **(Servizi aggiuntivi, integrativi e complementari)**

1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli Enti locali.
2. Sono definiti servizi integrativi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli Enti locali.
3. Sono definiti servizi complementari i servizi di car pooling nonché i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi, da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il car pooling, il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale.
5. Ogni Comune disciplina le modalità di utilizzo dei servizi di cui al comma 4 e può consentire, per il servizio di car sharing, l'utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.

CAPO III **COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

Articolo 6 **(Competenze regionali)**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui al comma 2 e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9.
2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni di programmazione in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi. .
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:
 - a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte delle Province e della Città metropolitana, ove istituita, dei piani di bacino di rispettiva competenza;

- b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino provinciali;
 - c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, il Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza e la Consulta regionale dell'handicap.
4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro:
- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
 - b) i criteri di determinazione delle tariffe e di integrazione tariffaria nonché della loro indicizzazione rispetto all'incremento inflattivo;
 - c) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale tenuto conto, tra l'altro, di particolari criteri di premialità collegati alla pianificazione del sistema della mobilità integrata pubblico/privata e dei parcheggi di interscambio.
5. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione la Regione autorizza su richiesta delle imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovraprovinciale.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, avviene nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone.

Articolo 7

(Competenze delle Province)

1. Le Province, ai sensi della vigente normativa esercitano le seguenti funzioni:
- a) approvano i piani di bacino provinciali in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lett. a);
 - b) stipulano con la Regione gli accordi di programma di cui all'articolo 13 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 comma 1.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione le Province autorizzano su richiesta delle imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovra comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Articolo 8

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012, esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, i Comuni autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Articolo 9

(ATO regionale per il trasporto pubblico regionale e locale)

1. E' istituito l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, denominato BURT (Bacino Unico Regionale per il Trasporto), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della Regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. La Regione, attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1:
 - a) espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto;
 - b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a).
3. Una quota pari al massimo al 2 per cento delle risorse regionali finalizzate al trasporto pubblico locale può essere destinata all'esercizio delle attività di cui al comma 2 e alla Agenzia di cui all'articolo 12.

Articolo 10 **(Comitato per la concertazione delle attività sul trasporto pubblico)**

1. Al fine di assicurare la concertazione tra la Regione, le Province, il Comune di Genova o la Città metropolitana, ove istituita ed i Comuni, è istituito il Comitato sul trasporto pubblico regionale e locale.
2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, dal Presidente dell'UPI, dal Sindaco di Genova o dal Sindaco metropolitano e dal Presidente dell'ANCI Liguria, o da loro delegati.
3. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità di carica o di presenza.
4. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile della Struttura regionale competente in materia di trasporti.
5. Le sedute del Comitato sono valide se presente la maggioranza dei membri.
6. E' acquisito il parere del Comitato sugli strumenti di programmazione regionale e sulle modalità di gestione dell'ATO.
7. Il Comitato determina con apposito regolamento le modalità del suo funzionamento.
8. Il Comitato si confronta con le parti sociali sulle tematiche di sua competenza.

Articolo 11 **(Segreteria tecnica del Comitato per il trasporto pubblico regionale e locale)**

1. E' istituita la Segreteria tecnica per il trasporto pubblico regionale e locale con compiti di supporto al Comitato di cui all'articolo 10, nonché di formulazione di proposte al Comitato in merito alla programmazione regionale ed alla gestione dell'ATO di cui all'articolo 9.
2. La Segreteria tecnica è presieduta dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti ed è composta da:
 - a) un dipendente della Regione competente in materia di trasporti;
 - b) un dipendente per ogni Provincia competente in materia di trasporti;
 - c) un dipendente del Comune di Genova o della Città metropolitana, ove istituita, competente in materia di trasporti;

d) tre dipendenti dei Comuni individuati dall'ANCI Liguria.

3. Ai componenti della Segreteria tecnica non compete alcuna indennità di presenza né alcun rimborso spese.

Articolo 12 **(Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale)**

1. La Regione promuove la costituzione di un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali o Consorzio, partecipata dagli Enti locali. L'Agenzia deve avere i requisiti del soggetto in house ed è costituita solo a seguito dell'adesione almeno delle Province, dei Comuni capoluogo e della Città Metropolitana ove istituita.
2. All'Agenzia sono assegnate le seguenti attività:
 - a) supporto alla Regione ed agli Enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 13;
 - c) affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante;
 - d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
 - e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul TPL;
 - f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 21;
 - g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del TPL, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
 - h) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
 - i) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata.
3. All'Agenzia può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.
4. La Giunta regionale definisce, sentito il CAL, direttive per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti per il funzionamento dell'Agenzia, la composizione degli organi e le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci.
5. L'approvazione dello statuto da parte dell'organo assembleare è subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.
6. Le quote di partecipazione degli enti sono determinate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentito il Cal, tenendo conto di criteri quali:
 - a) la proporzionalità con le funzioni e l'entità dei servizi svolti, sotto il profilo della domanda e dell'offerta, con particolare riferimento al numero dei passeggeri trasportati, alle risorse investite dagli enti locali per i servizi e le infrastrutture;
 - b) l'estensione territoriale dell'ente e morfologia del territorio.
7. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.

Articolo 13 **(Accordi di programma)**

1. La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli Enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con le Province e con la Città metropolitana, ove istituita, accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di

trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:
 - a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone a mobilità ridotta;
 - b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità.
3. I servizi che si svolgono parzialmente in Regioni limitrofe sono determinati previa intesa con le Regioni interessate.

Articolo 14

(Competenze regionali e comunali sugli impianti fissi)

1. Spettano alla Regione le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane che si svolgono tra più Comuni facenti parte della medesima Provincia.
2. Spettano al Comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:
 - a) concessione alla costruzione e all'esercizio;
 - b) approvazione del progetto;
 - c) autorizzazione all'inizio dei lavori;
 - d) approvazione del regolamento di esercizio;
 - e) apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio;
 - f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;
 - g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.
4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile della Liguria.

CAPO IV

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Articolo 15

(Affidamento del servizio)

1. La procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è effettuata in un unico lotto relativo a tutto il territorio dell'ATO e può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto.
2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e statale.
3. I servizi eserciti attraverso nuovi impianti fissi da realizzare tramite investimenti in project financing possono essere banditi separatamente.
4. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Articolo 16
(Contratto di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, di durata non inferiore a sei anni, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il contratto, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 19 del d.lgs. 422/1997 definisce:
 - a) le modalità di modifica della specifica dei servizi;
 - b) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;
 - c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 18;
 - d) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
 - e) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
 - f) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del regolamento CEE n. 1893/91;
 - h) le fasce orarie garantite al gestore del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di trasmissione.

Articolo 17
(Sostituzione del soggetto gestore)

1. Tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell'ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale.
2. La Regione individua i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale da mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario e sottoscrive specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni vincolati all'esercizio del servizio, tenuto conto della diversa contribuzione pubblica riferita ai beni.
3. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione i finanziamenti ricevuti per l'acquisto e l'ammodernamento dei beni mobili e per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutati degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole.
4. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Articolo 18
(Subaffidamenti)

1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico regionale e locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui ai commi 2 e 3.
2. L'aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, mantenendo un'ampia prevalenza, può subaffidare il servizio di trasporto. L'aggiudicatario in caso di subaffidamento:
 - a) applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;

- b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi sottoscritti con il contratto di servizio;
 - c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
 - d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 19.
3. L'impresa subaffidataria deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia nonché assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro del settore di riferimento.
 4. Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subaffidamento; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subaffidataria da parte dell'ente concedente.
 5. In caso di subaffidamento, l'aggiudicatario, sentite le Organizzazioni sindacali, nelle tratte e nelle fasce orarie a domanda debole, può esercire il servizio di trasporto anche tramite titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

Articolo 19 (Tariffe)

1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto:
 - a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente;
 - b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile;
 - c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile;
 - d) dei costi del servizio;
 - e) delle necessarie indicizzazioni rispetto all'incremento inflattivo.
2. L'azienda che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto del 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.
3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio.
4. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla continuità d'uso o alla condizione reddituale dell'utente.
5. La Regione promuove l'estensione del sistema di bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti.

Articolo 20 (Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs 422/1997, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico regionale e locale:
 - a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco;
 - b) i dipendenti della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove

- norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;
- c) i dipendenti regionali della Struttura competente per materia incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera;
 - d) i dipendenti degli Enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino ad un massimo di cinque persone per Ente;
 - e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;
 - f) i non vedenti.
2. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini diversamente abili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

Articolo 21 **(Osservatorio Regionale dei Trasporti)**

- 1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l'Osservatorio Regionale dei Trasporti di seguito definito "O.R.T."
- 2. L' O.R.T. è:
 - a) sostegno della programmazione della Regione;
 - b) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 9, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
 - c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico sia dal punto di vista tecnico che economico/finanziario;
 - d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli Enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.
- 3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 bis del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta a fornire alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'articolo 1, comma 300 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti.
- 4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio.
- 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'O.R.T. sono ricompresi nelle compatibilità previste dall'articolo 9, comma 3.

CAPO V **CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI** **NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

Articolo 22 **(Concessione contributi)**

- 1. La Regione al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contributi per investimenti agli enti locali, all'azienda esercente tali servizi, nonché all'Agenzia di cui all'articolo 12.
- 2. I contributi sono destinati:

- a) all'acquisto ed all'ammodernamento di autobus, tram, filobus, treni e di altri mezzi di trasporto di persone;
 - b) all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di impianti e sistemi tecnologici, di sedi e di officine- deposito con le relative attrezzature.
3. Tali contributi sono concessi anche per favorire una migliore accessibilità e fruizione del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta.

Articolo 23 (Modalità attuative)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 22 stabilendo altresì la percentuale massima di contribuzione dei singoli interventi e le relative modalità di liquidazione.

Articolo 24 (Leasing)

1. I contributi destinati all'acquisto di mezzi e beni di cui all'articolo 22 possono essere utilizzati anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing) con obbligo di riscatto.
2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Articolo 25 (Investimenti per il trasporto ferroviario regionale)

1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio. A tale fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che prevede l'acquisizione della proprietà del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.
3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).

Articolo 26 (Vincoli)

1. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui all'articolo 22 sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di competenza della Regione.

2. L'alienazione o la diversa destinazione dei mezzi e dei beni per i quali sono stati concessi contributi sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Regione.
3. In caso di alienazione dei mezzi e dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.
4. In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e comunitaria vigente in materia.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

(Gestione unica delle ferrovie)

1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la rete nazionale, trazione atipica e scartamento differente dalla rete nazionale, possono essere gestite da un unico soggetto, ferme restando le norme di separazione contabile.

Articolo 28

(Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea)

1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.
2. L'azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta ad apporre sul frontale dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria", sulle fiancate lo stemma, la scritta "Regione Liguria" e la dicitura "acquistato con il contributo della Regione Liguria".

Articolo 29

(Informazioni all'utenza)

1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e alle modalità dei servizi di trasporto, la Giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

(Norme transitorie)

1. Sino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e al subentro del nuovo affidatario, le Province ed il Comune di Genova nell'ambito territoriale di competenza,

continuano ad esercitare le funzioni necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale, anche in relazione all'affidamento del servizio stesso nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale. Per i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge portati a naturale scadenza, resta ferma la corresponsione dei contributi regionali per i servizi di cui all'articolo 4.

2. In fase di prima applicazione della presente legge l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 15 è svolto anche in assenza del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b) sulla base delle determinazioni assunte nel programma di cui all'art. 6, comma 3, lett. c).

Articolo 31 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale – Area VI “Mobilità e Trasporti” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione della Spesa:
 - alla U.P.B. 6.101 “Spese per la gestione del trasporto pubblico locale”
 - alla U.P.B. 6.190 “Spese connesse alla mobilità e trasporti”
 - alla U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 32 **(Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali);
 - legge regionale 1 febbraio 1982, n. 6 (norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
 - legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale);
 - articolo 15 (trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova) della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
 - articolo 2 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
 - articolo 21 (disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale) della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).